

# STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Varese, 13.01.2023

## Circolare n. 2/2023 – Legge di Bilancio 2023

### Sommario

1. Misure per le imprese (pagina 1)
2. Misure per le persone fisiche non imprenditori (pagina 11)

### Misure per le imprese

In data 29 dicembre 2022 è stata pubblicata la Legge 29.12.2022 n. 197 (“Legge di Bilancio 2023”), in vigore dal 1° gennaio 2023.

Di seguito riportiamo i principali provvedimenti di interesse per le imprese:

#### **Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata**

Vengono incrementati i limiti per l'utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all'art. 18 del DPR 600/73.

A decorrere dal 2023, detto regime è adottato naturalmente qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:

- 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché 400.000 euro);
- 800.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché 700.000 euro).

#### **Modifiche al regime forfetario**

A partire dal 1° gennaio 2023, viene incrementato da 65.000 a 85.000 euro il limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel regime forfetario.

La soglia si calcola sulla base dei ricavi o dei compensi relativi all'anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d'imposta. A partire dal 2023, quindi, la verifica del limite è effettuata:

- tenendo conto del nuovo valore di 85.000, da verificare con riferimento al 2022;

- computando i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall'anno successivo a quello in cui sono superati i requisiti di accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l'esclusione automatica e immediata dal regime forfetario se, in corso d'anno, i ricavi e i compensi percepiti superano la soglia di 100.000 euro.

### **Flat tax incrementale**

Viene istituita un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

L'imposta sostitutiva è operativa limitatamente all'anno 2023, nell'ambito del modello REDDITI PF 2024.

La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014. La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d'imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento. La base imponibile dell'imposta sostitutiva è

- determinata dalla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio;
- in ogni caso, non superiore a 40.000 euro.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d'imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d'imposta 2024. A tali fini, ipotizzando l'adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve assumersi quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa.

La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

### **Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice**

Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;

- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30 settembre 2023;
- per il rimanente 40% entro il 30 novembre 2023.

Come nelle precedenti versioni dell'agevolazione, per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell'imposta di registro.

In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse.

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30 settembre 2023.

### **Estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale**

È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

- sia alla data del 31 ottobre 2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore);
- sia alla data del 1° gennaio 2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).

L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione:

- devono essere posseduti al 31 ottobre 2022 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
- devono risultare posseduti anche alla data del 1° gennaio 2023.

I benefici fiscali si sostanziano nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Come per l'agevolazione "parallela" per le assegnazioni ai soci, per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell'imposta di registro.

L'operazione deve avvenire entro il 31 maggio 2023, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili). L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30 novembre 2023 e per il rimanente 40% entro il 30 giugno 2024.

### **Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato per l'anno 2023**

Viene ridotta dal 10% al 5% l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunale sui premi di risultato prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015, limitatamente ai premi e alle somme erogate nell'anno 2023.

### **Credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0 – Proroga del termine "lungo" 2023**

Viene prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine "lungo" per l'effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 "prenotati" entro il 31 dicembre 2022.

### **Crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas – Proroga al I trimestre 2023**

Viene disposto il riconoscimento anche per il I trimestre 2023 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, incrementando le misure rispetto a quelle previste in precedenza.

In particolare, per il I trimestre 2023 sono riconosciuti i seguenti crediti d'imposta:

- alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore) è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolata sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019; il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata.
- alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore) è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-

- giornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019;
- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese non energivore) **dotate di contatori pari o superiori a 4,5 kW** è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 35%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolata sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019;
  - alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese non gasivore) è riconosciuto **un credito d'imposta pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

In merito ai citati crediti d'imposta e con riferimento alle imprese non energivore e non gasivore, segnaliamo che nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia / gas nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, **su sua richiesta**, una comunicazione nella quale è riportato:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito spettante per il primo trimestre 2023.

Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES e IRPEF e del valore della produzione ai fini IRAP.

I crediti d'imposta relativi al primo trimestre 2023 sono utilizzabili:

- **entro il 31 dicembre 2023;**
- esclusivamente in compensazione nel modello F24 senza l'applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della Legge 244/2007 e all'art. 34 della Legge 388/2000.

In alternativa, sono cedibili, **solo per intero**, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati".

### **Rinvio del termine per la domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo**

Viene ulteriormente prorogato dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, introdotta dall'art. 5 co. 7 - 12 del DL 146/2021.

Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l'apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1 giugno 2022 n. 188987 e procedere al riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di crediti ex art. 17 del DLgs. 241/97.

### **Nuova Sabatini – Rifinanziamento e modifiche**

Vengono incrementate di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 le risorse stanziare dall'art. 2 del DL 69/2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle PMI che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (c.d. "Nuova Sabatini").

Inoltre, è prevista l'estensione di 6 mesi (quindi da 12 a 18 mesi) del termine per l'ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

### **Credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive – Proroga**

Viene esteso al primo trimestre 2023 il credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paraolimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile. Tale credito è pari al 50% degli investimenti pubblicitari, con un limite massimo di 10.000 euro.

### **Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati**

Viene previsto per il 2023 e 2024 il riconoscimento alle imprese di un credito d'imposta del 36% per l'acquisto di materiali riciclati, nel limite massimo annuale di 20.000 euro.

### **Aliquota IVA somministrazioni di gas del I trimestre 2023**

È prorogata, in via transitoria, l'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad **usi civili e industriali**, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

### **Ravvedimento operoso speciale**

Il "ravvedimento speciale" consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell'applicazione della legge fiscale. Esso si differenzia dall'ordinario ravvedimento operoso per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento in 8 rate.

Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (esempio, dichiarazione integrativa) **devono avvenire entro il termine perentorio del 31 marzo 2023.**

Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni "*riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti*".

Esso è precluso se è stato notificato l'atto impositivo o la comunicazione bonaria da controllo formale.

Non sono ravvedibili le violazioni in tema di quadro RW e gli omessi versamenti di imposte dichiarate. Nemmeno le dichiarazioni omesse possono essere ravvedute.

### **Sanatoria errori formali**

È prevista una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31 ottobre 2022. Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF), IVA e IRAP e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo.

La sanatoria si perfeziona con il versamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta ancora accertabile, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

Oltre a ciò, è **necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione.**

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.

### **Rottamazione dei ruoli**

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il contribuente, presentando domanda entro il 30 aprile 2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora *ex art. 30 del DPR 602/73*

e dei compensi di riscossione. Entro il 30 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve comunicare al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare.

Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:

- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023;
- le altre, pari ciascuna al 5%, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. In alternativa, è possibile pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2023. È in ogni caso esclusa la compensazione nel modello F24, mediante crediti disponibili *ex art.* 17 del DLgs. 241/97.

La rottamazione è fruibile:

- dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
- dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all'art. 6 del DL 193/2016 o all'art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
- dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti *ex L.* 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.

La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare al giudizio in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.

Il debitore dovrebbe poter decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS. I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.

La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.

I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV, ecc.) non rientrano automaticamente nella rottamazione, occorrendo apposita delibera entro il 31 gennaio 2023.

### **Stralcio dei ruoli sino a 1.000 euro**

Viene previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro. Per l'annullamento:

- non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;



- l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31 marzo 2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dal 1° gennaio 2023.

Sono esclusi dall'annullamento automatico alcune fattispecie.

### **Altre novità in materia di contenzioso tributario**

La Legge di Bilancio 2023, oltre a quanto già esposto nei precedenti paragrafi (i.e. "Ravvedimento operoso speciale", "Sanatoria errori formali", "Rottamazione dei ruoli" e "Stralcio dei ruoli sino a 1.000 euro") ha previsto, nell'ambito del contenzioso tributario, la possibilità di accedere ai seguenti istituti:

- definizione agevolata degli avvisi bonari;
- definizione agevolata in adesione degli avvisi di accertamento;
- acquiescenza agevolata agli avvisi di accertamento;
- acquiescenza agevolata agli avvisi di recupero dei crediti d'imposta;
- regolarizzazione degli omessi versamenti per le rate da istituti deflativi del contenzioso;
- definizione delle liti pendenti, incluse quelle in Cassazione;
- conciliazione giudiziale agevolata;
- rinuncia agevolata in Cassazione.

Lo scrivente Studio è a disposizione per fornire maggiori informazioni e tutto il necessario supporto.

### **Nuovo limite al trasferimento di denaro contante**

A partire dal 1° gennaio 2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).

### **Obbligo di accettare pagamenti tramite carte – Limitazione dei costi**

Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione. Nel caso di mancata accettazione del pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o *Point Of Sale*, ovvero lo strumento che consente l'utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30 euro.

### **Rinvio di “*plastic tax*” e “*sugar tax*”**

È stato disposto l’ulteriore differimento al 1° gennaio 2024 dell’efficacia delle disposizioni relative:

- all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “*plastic tax*”);
- all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “*sugar tax*”).

### **Regime di deducibilità dei costi “*black list*”**

Vengono reintrodotti i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati “non cooperativi” ai fini fiscali.

Si considerano Paesi o territori non cooperativi quelli individuati nella c.d. “*black list*” dell’Unione europea. Essa ricomprende, allo stato attuale, American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu.

Per effetto delle modifiche:

- i costi che non eccedono il valore normale (che, cioè, sono in linea con gli importi di mercato) sono deducibili *tout court* (senza la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione);
- i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico dell’operazione.

Viene reintrodotta l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi. In caso di omessa o incompleta indicazione dei costi è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% dei medesimi, con massimo di 50.000 euro.

### **Contributo di solidarietà contro il caro bollette**

Viene introdotto un contributo di solidarietà straordinario contro il caro bollette per il 2023 e modificato l’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario relativo al 2022.

Il contributo straordinario per il 2023 è dovuto dai soggetti i cui ricavi del periodo d’imposta antecedente al 1° gennaio 2023 derivino per almeno il 75% da attività di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi.

Il contributo è calcolato applicando un’aliquota pari al 50% del reddito IRES complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 e versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Viene, inoltre, modificata la disciplina di cui all'art. 37 del DL 21/2022, stabilendo che il contributo è dovuto a condizione che almeno il 75% del volume d'affari del 2021 derivi dalle attività di produzione, importazione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.

Con riferimento alla base imponibile, è disposto che non concorrono alla determinazione della stessa:

- le cessioni e gli acquisti di azioni, di obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti;
- le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale.

Qualora, per effetto delle modifiche apportate, l'importo versato non sia corretto, è possibile versarlo entro il 31 marzo 2023 o recuperarlo in compensazione da tale data.

### **Cessioni di beni per il tramite di piattaforme digitali**

Viene introdotto uno specifico obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato, nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi ai fini IVA.

I soggetti passivi "facilitatori" saranno tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri fornitori e alle operazioni effettuate, secondo modalità che dovranno essere definite dalla stessa Agenzia sulla base di un successivo provvedimento di attuazione della disciplina.

### **Misure per le persone fisiche non imprenditori**

Di seguito riportiamo i principali provvedimenti di interesse per le persone fisiche non imprenditori:

#### **Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni**

Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.

Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023, al di

fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - *c-bis*) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 15 novembre 2023, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2023, il nuovo co. 1-*bis* dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2023 prevede **l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%**. Tale imposta deve essere versata:

- per l'intero ammontare, entro il 15 novembre 2023;
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 novembre 2023, il 15 novembre 2024 e il 15 novembre 2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15 novembre 2023.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15 novembre 2023, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

### **Superbonus – Aliquota del 110% per le spese 2023**

Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell'art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall'art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. "Aiuti-quater") che ha stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

- 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- 90% per le spese sostenute nell'anno 2023;
- 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
- 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

La Legge di Bilancio 2023 ha stabilito che la riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:

- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. "CILAS");
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali:
  - ✓ la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19 novembre 2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
  - ✓ la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19 novembre 2022 e quella del 24 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

### **Proroga del c.d. "bonus barriere 75%" fino al 2025**

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2025 il c.d. "bonus barriere 75%" di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020, che prevede un'agevolazione ad hoc per gli interventi "*direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche*" che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.

### **Detrazione IRPEF dell'IVA pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica**

Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.

In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%:

- dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA;
- in relazione all'acquisto, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;
- cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.

La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

### **Bonus mobili – Aumento del limite massimo di spesa**

Viene stabilito in 8.000 euro il limite di spesa detraibile del c.d. "bonus mobili" nella misura del 50%, di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell'anno 2023.

Il limite è di 5.000 euro per le spese sostenute nel 2024.

### **Bonus psicologo**

Viene reso strutturale il c.d. “bonus psicologo” di cui all’art. 1-*quater* co. 3 del DL 30.12.2021 n. 228, prevedendo che lo stesso sia:

- stabilito nell’importo massimo di 1.500 euro per persona;
- nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

### **Aliquota IVA prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile**

È introdotta l’aliquota IVA del 5% per:

- il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);
- i pannolini per bambini;
- i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili, l’aliquota IVA è ridotta dal 10% al 5%.

### **Aliquota IVA per la cessione di *pellet***

Per l’anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di *pellet* è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.

### **Prestazioni occasionali**

Viene esteso l’ambito di applicazione delle prestazioni occasionali e, in particolare, del contratto di prestazione occasionale. Gli interventi mirano a rendere meno stringenti i limiti di importo, i limiti di forza lavoro e a rendere più flessibile il ricorso delle prestazioni in esame per il settore turistico.

Le principali novità riguardano:

- l’innalzamento, da 5.000 a 10.000 euro, del limite economico posto in capo agli utilizzatori;
- un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano

alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece di 5;

- la precisazione che i limiti individuati dall'art. 54-*bis* co. 1 del DL 50/2017 trovano applicazione anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili con codice ATECO 93.29.1.

Si ricorda che per avvalersi del lavoro autonomo occasionale, le imprese hanno l'obbligo di effettuare comunicazione effettiva all'INPS.

\*\*\*\*\*

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

(Studio Castelli Professionisti Associati)